

Codice A1509A

D.D. 20 gennaio 2017, n. 42

**L.R. n. 16/2009 e D.G.R. n. 30-2464 del 23.11.2015 - Finanziamenti per Centri antiviolenza e Case rifugio. Proroghe scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione delle rendicontazioni.**

Vista la Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”;

vista la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: *“promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime”*;

vista la Legge regionale 29 maggio 2009, n. 16. “Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio”, che all’articolo 3, comma 1 prevede l’istituzione di almeno un centro per ciascuna provincia ed al comma 7, recita *“I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge”*;

visto il Regolamento regionale di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 17/R , Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)”, con particolare riferimento all’art. 8, comma 2, in base al quale i Centri possono essere gestiti in forma diretta, oppure tramite appositi accordi, sottoscritti in base alla normativa vigente, con gli enti locali singoli e associati del territorio di riferimento (province, comuni, altri soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali) e le organizzazioni senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne;

vista la Legge n. 77 del 2013, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 , “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;

dato atto che la DGR n. 30-2464 del 23 novembre 2015, in attuazione della Legge 119/2013 e delle Intese CU n. 86 /2014 e CSR n. 97/2014, ritiene opportuno assicurare la continuità e l’implementazione di interventi, già previsti con la DGR n. 18-585 del 18 novembre 2014, e in corso di realizzazione nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza, da parte dei soggetti già ammessi a finanziamento, come da Allegato 2 alla DD n. 110 del 18 febbraio 2015;

rilevato che la predetta DGR n. 30-2464 del 23 novembre 2015 demanda al Dirigente competente della Direzione Coesione Sociale l’adozione di idonei provvedimenti attuativi della Deliberazione medesima;

visto il bando approvato con Determinazione dirigenziale n. 989 del 4 dicembre 2015, il quale prevede che i soggetti beneficiari dei contributi, per le finalità sopra indicate, devono realizzare gli interventi attinenti in un periodo compreso dalla data di pubblicazione del Bando al *31 gennaio 2017* e che il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il *1°marzo 2017*, come da

Allegato 1 alla suddetta Determinazione dirigenziale;

considerato che un Ente, con nota del 17 dicembre 2016, ha segnalato agli uffici competenti della Direzione Coesione Sociale, la difficoltà, a causa di forza maggiore, ad attenersi ai tempi previsti nel concludere le attività progettuali e nel presentare la documentazione attestante le spese sostenute;

ritenuto, pertanto, opportuno concedere la proroga fino *al 28 febbraio 2017* per la conclusione degli interventi in corso e la proroga al *31 marzo 2017* per la presentazione delle rendicontazioni attestanti le relative spese sostenute, a tutti i soggetti beneficiari del contributo, individuati dall'Allegato 2 alla DD. n. 1069 del 28 dicembre 2015;  
tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### LA DIRIGENTE

visto il Decreto legislativo, del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 17 della Legge regionale, del 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge regionale, del 29 maggio 2009, n. 16 “Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio”;

visti gli art. 23 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle PP. AA”;

vista la Legge n. 119 del 15 ottobre 2013;

viste le Intese n. 86/CU e 97/CSR del 2014;

vista la DGR n. 18-585 del 18 novembre 2014;

vista la DGR. n. 30-2464 del 23 novembre 2015;

vista la DD n. 989 del 4 dicembre 2015;

#### DETERMINA

di prolungare la tempistica stabilita con la Determinazione dirigenziale n. 989 del 4 dicembre 2015, Allegato 1, punto *f*), che dispone il termine di realizzazione delle attività progettuali per la lotta

contro la violenza nei confronti delle donne, svolte dai soggetti beneficiari del contributo, a partire dalla data della pubblicazione del bando (4 dicembre 2015) al 31 gennaio 2017;

di concedere, pertanto, la proroga di un mese, fino al 28 febbraio 2017, quale termine finale per la conclusione delle attività e degli interventi programmati a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti;

di posticipare la scadenza disposta con la Determinazione dirigenziale n. 989 del 4 dicembre 2015, Allegato 1, punto *f*), che prevede di far pervenire entro il 1° marzo 2017 le rendicontazioni, attestanti l'avvenuta attuazione degli interventi ammessi a contributo, nonché il rispetto dei criteri definiti dal bando, approvato con Determinazione n. 989 del 4 dicembre 2015;

di concedere, pertanto, la proroga di 30 giorni per la presentazione delle rendicontazioni fino al 31 marzo 2017.

Il presente provvedimento non dispone di impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione 2016-2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La Dirigente di Settore  
Politiche per le famiglie,  
giovani e migranti, pari opportunità e diritti  
Dr.ssa Antonella Caprioglio

Visto  
Il Direttore Regionale  
Dr. Gianfranco Bordone